

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, SEGNANA, DE LUCA, PATRINI, RICCI e SPIGAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1973

Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454  
e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la  
garanzia del Fondo interbancario

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione dell'ordinamento regionale ed il passaggio alle Regioni della competenza legislativa in materia di agricoltura, e quindi di credito agrario, ha creato una serie di problemi di coordinamento con le leggi nazionali precedentemente emanate in materia sulle quali le Regioni stesse, in attuazione della materia di loro competenza, hanno emanato proprie disposizioni.

Fra questi problemi, il più pressante è quello relativo alla persistenza della garanzia del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, originariamente prevista per le operazioni poste in essere sulla base di leggi dello Stato. In realtà, nè le Regioni nè gli istituti di credito dubitavano e dubitano tuttora, della sussistenza di detta garanzia anche riguardo alle operazioni poste in essere sulla base di leggi regionali, tanto che detta normativa emanata si fonda sul presupposto, appunto, che le eventuali perdite siano coperte, nei modi ordinariamente previsti dall'intervento del Fondo in questione.

Tuttavia, poichè dubbi in questo senso sono stati sollevati da più parti, è opportuna

una chiarificazione in sede legislativa, al fine di eliminare incertezze operative su una delle istituzioni più importanti del settore del credito agrario, precisando nel contempo, la non cumulabilità della garanzia del Fondo con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato o delle Regioni.

In questo stesso quadro, al fine di eliminare un vero e proprio vuoto normativo, occorre poi stabilire, sia pure in via programmatica, l'obbligo per le Regioni di concorrere, in proporzione al proprio intervento nel campo delle operazioni agevolate, alla formazione delle disponibilità finanziarie del Fondo interbancario, così come previsto nel regime anteriore nei confronti dello Stato, salvo che lo Stato, riguardando il problema tutte le Regioni, non continui il versamento al Fondo nei limiti ed alle condizioni fissate dalle leggi vigenti.

Siamo certi, onorevoli senatori, che riguardando il presente disegno di legge un adeguamento dell'istituto del Fondo interbancario di garanzia alla nuova realtà delle competenze regionali in campo del credito alla agricoltura, si vorrà benevolmente considerare il seguente disegno di legge e premurosamente approvarlo.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni è estesa alle operazioni di credito agrario agevolato disposte da provvedimenti emanati dalle Regioni dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numero 11, quando da essi prevista.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni.

Le dotazioni finanziarie del Fondo interbancario di garanzia sono integrate dall'apporto delle Regioni nella misura che sarà determinata dal Ministero del tesoro d'intesa con le Regioni stesse, tenuto conto dell'ammontare complessivo delle operazioni disposte in ciascuna Regione e assistite dalla garanzia del Fondo medesimo.